



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se l'azienda fallisce il dipendente deve provare il rapporto di lavoro con data certa

Autore: Redazione | 15/07/2014



Buste paga e Cud privi di data certa non sono sufficienti a dimostrare il rapporto di subordinazione e dipendenza tra il lavoratore e il datore.

Quando un'azienda fallisce, il **dipendente** che avanza dei crediti per retribuzioni non corrisposte ha l'onere di **insinuarsi al fallimento** per poter ottenere il pagamento di quanto dovutogli (eventualmente, per quanto attiene al **TFR** e alle ultime **tre mensilità**, verrà pagato dal [Fondo di solidarietà dell'Inps](#)). Egli, in tale sede, dovrà fornire la **prova** (oltre che del credito maturato) dell'esistenza di un **rapporto di lavoro**. Insomma, sarà il creditore-lavoratore a dover dimostrare, al giudice delegato al fallimento e al curatore fallimentare, di avere svolto attività alle dipendenze della ditta fallita con un contratto di lavoro subordinato.

A tal fine, è necessaria una prova che abbia **data certa**. Pertanto, in applicazione di tale principio, la Cassazione, lo scorso venerdì **[1]**, ha chiarito che non sono sufficienti le buste paga e il Cud se sono prive di **data certa**; né possono essere utilizzate le scritture contabili interne dell'azienda (le quali fanno invece prova contro l'imprenditore nei rapporti tra imprenditori).

In teoria, anche l'**amministratore** della società potrebbe presentare domanda di insinuazione al fallimento, essendo un rapporto di lavoro subordinato pienamente compatibile con la carica di amministratore della società (purché quest'ultimo non sia amministratore unico): anch'egli però sarà tenuto a provare il **requisito della subordinazione**, che deve consistere nell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso.

Spetta a colui che agisce per far valere i propri diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato provare la **natura subordinata** delle proprie mansioni (posto che qualsiasi prestazione può essere resa sia sotto forma di **lavoro autonomo** che di **lavoro subordinato**).

Secondo la Suprema Corte non sono idonei a fornire detta prova sia le **buste paga** che i **Cud**, perché **privi di data certa**: detti documenti, insomma, saranno **inopponibili al curatore**. Stesso discorso vale per le **scritture contabili** della

fallita.

Sarà sempre opportuno, quindi, munirsi di ulteriori documentazioni come: il contratto di lavoro, la denuncia al centro per l'impiego, un estratto conto da cui si evidenziano i bonifici ricevuti in passato dal datore di lavoro, eventuali testimonianze provenienti da dichiarazioni di altri dipendenti (questi ultimi elementi di prova liberamente valutabili dal giudice), ecc.

Note

[1] Cass. sent. n. 16031/14 dell'11.07.2014. *Autore immagine: 123rf com*